



Città di Cologno Monzese

Area: **5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO**
Servizio: **SUAP E COMMERCIO**

Responsabile del procedimento: MAUTONE ENRICO
Pratica trattata da: VERGATA Gianpiero

Cologno Monzese, 16 dicembre 2015

Prot. n. *vedi protocollo pec*

E p.c.

Al Sig. **STELLIN ENZO**
Legale rappresentante della
Soc. F.LLI STELLIN SRL
stellinsrl@legalmail.it

Al Settore Monitoraggio giuridico e Autorizzazioni
Uniche Ambientali della Città metropolitana di Milano
inviata alla casella PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

All' A.T.O. Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

A.R.P.A. Lombardia Dip. Milano
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Al Servizio Ecologia
S E D E

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale - Comune di Cologno Monzese -
insediamento di Via Santa Maria n. 46 – per il rinnovo dello scarico in pubblica
fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
(Pratica S.U.A.P. n. 182/14).

In riscontro alla Vs. istanza, pervenuta in data 02/12/2014 – Prot. n. 39074, tendente ad
ottenere il rilascio dell' A.U.A. citata in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n.
59, unitamente alla presente si trasmette l' Autorizzazione Dirigenziale raccolta generale n.
10278/2015 del 17/11/2015 - Prot. n. 292088/2015 del 17/11/2015 del Fasc. 9.3 / 2014 / 1090,
comprensiva dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa, emessa
dalla Città Metropolitana di Milano e pervenuta in data 20/11/15 con nota registrata al n. 48285. del
Prot. Gen. di questo Ente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Enrico Mautone

pagina 1 di 1

Via Levi, 6 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. 02.253.08.712 - www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F. 03353020153

*Il presente documento è firmato digitalmente e pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo con firma autografa.
Si ricorda che il documento qualora stampato, perde ogni valore legale, pertanto è indispensabile copiarlo su un supporto informatico, oppure
inviarlo per posta elettronica.*



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10278/2015 del 17/11/2015 Prot. n.292088/2015 del 17/11/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 1090

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, alla Impresa F.lli Stellin srl - P.Iva 00831790969, con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46 - 20093 (MI).

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali**

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Dirigenti sino alla fine del mandato amministrativo;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “*Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;

Dato atto che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: “*Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*

- a) *alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
- b) *alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
- c) *alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
- d) *alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.*”;

- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “*Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.*”;

Visti i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante “*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*” pubblicato sul sito www.atocittametropolitanadimilano.it;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” e la “*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*”, pubblicato sul sito www.atocittametropolitanadimilano.it;

Visto l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;
- Il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come

risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;

- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n. 08342040964;

- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Milano Rep. n. 32/2015 (Atto n. 176772\2.10\2015\125), con la quale sono state apportate le modifiche allo statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ed il cambio di denominazione dell'Azienda in "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano".

Preso atto del fatto che la **Impresa F.lli Stellin srl - P.Iva 00831790969** con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46 ha presentato in data 02/12/2014 (prot. SUAP 39074) istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per recupero di rifiuti non pericolosi art. 216 D.Lgs. 152/06 e per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Cologno Monzese che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 11/12/2014 prot. prov.le n. 254348 alla Provincia di

Milano, ora Città metropolitana, in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato, sintetizzata nel parere espresso dal Settore Rifiuti e Bonifiche e AIA in data 07/09/2015, pervenuto in data 07/09/2015 Prot. CMMI 224966, dalla quale risulta che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l., già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 al n. MI0007 del 13.02.2013, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo;

Evidenziato che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l., (atto di trasformazione societaria n. 267433 n. Rep. 31523 del 2006) per l'insediamento di Cologno Monzese (MI) – Via Santa Maria n. 46, è in possesso di contratto di locazione commerciale stipulato in data 20.10.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 5184 del 11.11.2003, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto presente che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 24.02.2015 (prot. n. 45692) ha presentato l'elaborato grafico "*Tav. Unica – Planimetria generale con disposizione zone operative e con individuazione rete fognaria – datata febbraio 2015*";

Dato atto che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l. in data 24.02.2015 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 25.628,55.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 251 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 4.433,17.=(*)
Recupero [R3] di 4.400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 25.628,55.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Preso atto, altresì, dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ora ATO Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 04/05/2015 prot. ATO Provincia di Milano n. 5657, pervenuta in data 05/05/2015 prot. CMMI n. 115016, ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ora Ufficio d'Ambito Città metropolitana di Milano - Azienda Speciale, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione per il titolo richiesto, con le prescrizioni evidenziate nell' "Allegato Tecnico D - Scarichi in Pubblica Fognatura -" prot. n. 5655 del 05/05/2015, trasmesso unitamente al parere;

- ha esaminato il contenuto della documentazione relativa al procedimento;
- ha verificato che l'istante abbia corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rinnovo con aggiornamento del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 26 e 27 novembre 2014, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20/01/2010 e dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011;
- ha verificato la documentazione integrativa richiesta, verificato la comunicazione di regolarità formale dell'istanza e ha preventivamente acquisito il parere tecnico del Gestore Amiacque S.r.l. del 19/01/2015 (prot. Uff. Amb. 575);

Dato atto che l'Impresa F.Ili Stellin srl - P.Iva 00831790969 con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46:

- ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Cologno Monzese in data 16/11/2015 Prot CMMI n. 289642 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e dei suoi allegati, a seguito di richiesta inoltrata in data 15/10/2015, Prot. CMMI 262284 del 14/10/2015;

Richiamate le prescrizioni contenute negli allegati: Allegato Tecnico - Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06) datato 02/09/2015 prot. CMMI n. 221102, pervenuto unitamente al parere in data 07/09/2015 Prot. CMMI 224966, e "Allegato Tecnico D - Scarichi in Pubblica Fognatura -" prot. n. 5655 del 05/05/2015 che, unitamente alla planimetria "*Tav. Unica – Planimetria generale con disposizione zone operative e con individuazione rete fognaria – datata febbraio 2015*", formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, alla Impresa F.lli Stellin srl - P.Iva 00831790969, con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46 - 20093 (MI), alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06) 02/09/2015 prot. CMMI n. 221102, pervenuto unitamente al parere in data 07/09/2015, Prot. CMMI 224966, e "Allegato Tecnico D - Scarichi in Pubblica Fognatura -" prot. n. 5655 del 05/05/2015 che, unitamente alla planimetria "*Tav. Unica – Planimetria generale con disposizione zone operative e con individuazione rete fognaria – datata febbraio 2015*", formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Impresa F.lli Stellin S.r.l. con sede legale in Cologno Monzese (MI) - Via Santa Maria n. 46 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Cologno Monzese (MI) - Via Santa Maria n. 46, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 - iscrizione n. MI0007 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;

1.2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 D.Lgs. 152/06) e la planimetria "*Tav. Unica – Planimetria generale con disposizione zone operative e con individuazione rete fognaria – datata febbraio 2015*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.3) la garanzia finanziaria che l'Impresa F.lli Stellin S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 25.628,55.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 251 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 4.433,17.=(*)
Recupero [R3] di 4.400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 25.628,55.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.7) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

1.8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.9) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale

1.10) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.11) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto,

riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

1.12) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

1.13) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città metropolitana di Milano, per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli abilitativi a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da ARPA - Dip. di Milano e da Città metropolitana di Milano per le attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e da ATO - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano direttamente o tramite il gestore del Servizio idrico integrato AMIACQUE S.R.L.;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Impresa F.Ili Stellin srl - P.Iva 00831790969 con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A.";

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno

utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e tre marche da bollo da Euro 1,00 per l'allegato tecnico contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01130055757057, 011300557552542 (da €. 2,00) e 01130055752531 (da €. 2,00).

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente

annulate.

Istruttoria svolta da Dr.ssa Roberta Squellati

Data 2/09/2015
Prot. interno n. 221102
Atti: 9.3/2014/1090

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	F.lli Stellin S.r.l.
C.F./P.IVA	06609950156/008311790969
Indirizzo sede legale:	Cologno Monzese (MI) – Via Santa Maria n. 46
Indirizzo impianto:	Cologno Monzese (MI) – Via Santa Maria n. 46
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C Parte Quarta al D.Lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R3]
Legale Rappresentante:	Stellin Enzo
Direttore Tecnico:	Stellin Enzo

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 2.220 mq ed è censita al NCTR del Comune di Cologno Monzese al foglio 5 - mappale n. 34. Il sito è in disponibilità alla Impresa F.lli Stellin S.r.l. come da contratto di locazione commerciale stipulato in data 20.10.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 5184 del 11.11.2003, rinnovabile tacitamente;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cologno Monzese, ricade in Tessuto Urbano Consolidato. Ricade in fascia fluviale del fiume Lambro di cui alla "variante di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del 2001", approvata con D.P.C.M. del 10.12.2004 e vigente al 5.02.2005 ed in particolare :tra il "limite di progetto tra la fascia B" ed il "limite esterno della Fascia C". L'area non risulta compresa in ambito "beni paesaggistici" del D.Lgs. 42/2004, non risulta sottoposta ai vincoli relativi di cui al r.d.l. 3267/23 ed al D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Cologno Monzese in data 27.01.2015 (prot. n. 18257). L'area ricade per la maggior parte in fascia di prima approssimazione della linea aerea Enel 2 – terna singola – Vn 22kV – In 640A – Linea Brugherio-Lambrate.
- 1.3** la Società ha ottenuto i seguenti pareri, assensi o autorizzazioni:
- 1.3.1** parere di compatibilità idraulica in merito alla continuazione dell'esercizio dell'impianto rilasciata da AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 4.06.2009 Prot. AIPO 23068

1.3.2 nulla osta di Terna Rete Italia S.p.A., del 5.06.2015 (P20150000838) nel quale viene comunicata la rispondenza all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 per situazioni esistenti. La linea elettrica è costantemente in tensione e pertanto ai sensi del art. 83- comma 1 del D.Lgs. 81/2008 *“non possono essere eseguiti lavori in prossimità dei linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere cono sufficientemente protette, e comunque a distanza inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi“;*

1.3.3 concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune di Cologno Monzese in data 19.09.1997 e data 23.06.1998, e certificato di agibilità del 19.09.1997.

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 l'Impresa è iscritta al n. MI0007 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 dal 18.05.1998, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	100	4.400	22.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	5	200	480
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	10	200	400
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	1	50	150
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	160216, 170402, 170411	R13	1	5	10
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	2	10	40
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114, 110206, 160214, 160216, 200136	R13	2	100	400

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	100	400	1.200
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	30	600	400

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 1.1:

2.2.1.1. Attività di recupero [1.1.3 - lett. b): messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti, formaldeide e fenolo assenti;
- PCB + PCT < 25 ppm.

L'operazione di recupero [R3] comprende una selezione/cernita/separazione manuale di eventuali materiali estranei ed una lavorazione che comprende operazioni di pressatura. La separazione/cernita di eventuale materiale estraneo dalla carta viene effettuata manualmente e comporta anche una selezione merceologica dei vari tipi di carta e cartone.

2.2.1.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

2.2.2 Tipologia 9.1:

2.2.2.1. Attività di recupero [R13]: messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]:

- a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
- b) recupero nell'industria cartaria [R3];
- c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3].

2.2.3 Tipologia 2.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 5.16, 6.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

3.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori / detentori;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tav. Unica – Planimetria generale con disposizione zone operative e con individuazione rete fognaria – datata febbraio 2015*", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;;
- 3.9.1** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.10** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.11** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.11.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 3.11.2** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;
- 3.12** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R3] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06;
- 3.13** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili

sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;

- 3.14** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.15** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.16** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.17** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.17.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.17.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.17.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.17.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.17.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.17.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.17.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di

polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

- 3.17.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.17.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.17.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.17.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.17.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.18** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.19** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.20** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.21** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [Rx] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.22** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.23** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo

nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- 3.24** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano materiale che cessa la qualifica di rifiuti (art. 184, D.Lgs. 152/06, EoW, m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati), nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.25** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.26** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.27** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.28** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.29** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.30** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.31** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.32** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;

- 3.33** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.34** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cologno Monzese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.35** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.36** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.37** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.38** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cologno Monzese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Data 04.05.2015

Protocollo 5655 Fascicolo 2.10\2015\224

Pagina 1

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	F.Ili Stellin S.r.l.
Indirizzo Sede Legale	Cologno Monzese (MI) – Via Santa Maria n.46
Indirizzo Impianto	Cologno Monzese (MI) – Via Santa Maria n.46
Attività	<i>Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Enzo Stellin in qualità di Amministratore Unico

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere "l'attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e che l'insediamento produttivo è costituito da una superficie coperta totale pari a 725 mq, di cui 25 mq utilizzati per uffici e 700 mq di superficie coperta da tettoie, nonché da una superficie scoperta pari a 1.520 mq totalmente impermeabilizzati. La superficie soggetta ad autorizzazione è delimitata in rosso nella planimetria allegata all'istanza, dalla stessa si rileva altresì la presenza di una porzione di superficie esterna (area sterrata delimitata da un cordolo) che risulta esclusa dalla domanda di autorizzazione e pertanto dalla gestione dei rifiuti (crf *Tav. 04 avente ad Titolo "PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE" di NOVEMBRE 2014*).
- 1.2. Dalla planimetria e dalla relazione tecnica allegate all'istanza si evince che l'Impresa presenta un punto di scarico in pubblica fognatura, denominato S01 ed ubicato in Via Santa Maria, costituito da:
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
 - acque meteoriche dilavanti il piazzale raccolte da caditoie/griglie distribuite capillarmente sui piazzali e convogliate in un pozzetto di separazione in cui verranno divise le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia vengono inviate in due vasche di prima pioggia (da 5 mc ciascuna) e successivamente trattate mediante un sedimentatore ed un disoleatore (filtro a coalescenza) per poi trovare recapito finale in pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia dal pozzetto deviatore vengono disperse localmente tramite pozzo perdente.

Le acque decadenti dalle coperture vengono smaltite al suolo.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 250 m³/anno da acquedotto pubblico.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata: Tavola n. 02 avente ad Oggetto "*PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE*" di NOVEMBRE 2014.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere espresso da AMIACQUE con nota del 18.02.2015 (Prot. n. 7947), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 23.02.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 2343), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento al fatto che:
 - *“Dall’elaborato grafico allegato all’istanza si rileva che è stata delimitata l’area dell’impianto produttivo e da questa sono state lasciate fuori sia le coperture sopra richiamate, sia un’immobile presumibilmente un’abitazione civile dotata di proprio scarico di natura domestica con allaccio autonomo in Via Santa Maria”.*
- 2.2. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.3. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.4. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.6. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".

- 2.8. L'Impresa F.lli Stellin S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Santa Maria n.46 nel Comune di Cologno Monzese (Mi).
- 2.9. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico denominato S01 ubicato in Via Santa Maria come si evince nella relazione tecnica e nella planimetria allegate alla domanda di autorizzazione e come descritto in premessa.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, con una portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenante, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare adeguati pozzetti di campionamento:**
- delle acque meteoriche decadenti dalle coperture;
 - dei reflui domestici;
 - generale immediatamente a monte dell'allaccio nella rete fognaria pubblica.
- 3.6. **Tutti i pozzetti di campionamento dovranno avere le seguenti dimensioni minime: apertura di almeno 50 x 50 cm, invaso sotto il livello di scarico di 50 cm di altezza, il condotto di uscita del pozzetto di campionamento deve essere posizionato ad una quota inferiore rispetto a quello d'ingresso (minimo 1 DN);**

- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto - titolo Tavola n. 02 avente ad Oggetto "*PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE*" di NOVEMBRE 2014 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Cologno Monzese e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Federica Tunesi tel 02 7740 6237
email: f.tunesi@atoprovinciadimilano.it*

*Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Franca Rubini tel 02 7740 3242
email: f.rubini@atoprovinciadimilano.it*

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
qualità dell'aria, rumore ed
energia

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 1/02/2016

Protocollo 21089/2016 fasc. 9.3/2014/1090
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
F.lli Stellin S.rl.
stellinsrl@legalmail.it

e p.c.
Sportello Unico Attività Produttive
suap.comunecolognomonzese@legalmail.it

Spett.le
Comune di Cologno Monzese
protocollo@pec.comune.colognomonzese.mi.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATO Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Coface S.A.
coface@pec.coface.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, R.G. n. 10278/2015 del 17/11/2015 rilasciata dal SUAP di Cologno Monzese in data 16/12/2015, Prot. SUAP n. 52091/2015 del 16/12/2015 alla F.lli Stellin S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Santa Maria n. 46. Accettazione fidejussione n.2113649 ed appendice n. 1 entrambe del 21/01/2016 emesse da Coface S.A. prestate a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 10278/2015 del 17/11/2015.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 10278/2015 del 17/11/2015 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, alla Impresa F.lli Stellin srl - P.Iva 00831790969, con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Cologno Monzese, in via Santa Maria n. 46 - 20093 (MI)", rilasciata dal SUAP di Cologno Monzese il 16/12/2015 (Prot. SUAP n. 52091/2015 n. 182/14).

Vista la garanzia finanziaria n. 2113649 ed appendice n. 1 del 21/01/2016 emesse da Coface S.A. trasmesse con nota del 25/01/2016 acquisite agli atti della Città Metropolitana in data 28/01/2016 (prot. n. 18493).

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 01/02/2016 (prot. n. 20649).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa F.lli Stellin S.rl. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 10278/2015 del 17/11/2015 a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono

Normativa di riferimento:

D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia


C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano. tel: 02 7740.6204 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:

Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it



LEGENDA

- IMPIANTO PRODUTTIVO
- ELETTRODOTTI
- TUBAZIONI ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONI ACQUE METEORICHE COPERTURE
- FABBRICATI NON SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE IN OGGETTO
- SEP POZZETTO SEPARATORE ACQUE PRIMA/SECONDA PIOGGIA
- CANALETTA CON GRIGLIA
- I CADITOIA
- I POZZETTO DI ISPEZIONE
- IC POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- P.P. POZZO PERDENTE
- O SIFONE FIRENZE
- PL SCARICO PLUVIALI



ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CER	OPER.	POTENZIALITA' DI DEPOSITO		
					mq	t	mc
I1	1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101 150105 150106 200101	R13	96.00	20	100
I2	2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	170202 200102 101112 150107 160120 191205	R13	15.00	2	5
I3	3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R13	30.00	5	10
I4	3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100809 110599 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191052 200140 191203	R13	20.00	20	60
I5	5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402 170411	R13	10.10	0.5	1
I6	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 160216 170401 170411	R13	14.40	0.5	2
I7	5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114 160214 160216 200136 110206	R13	9.75	0.5	2
I8	6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 150102 170203 191204 200139	R13	64.00	30	100
I9	9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 150103 030199 170201 200301 030105 191207 200138	R13	40.00	40	30
T	1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101 150105 150106 200101	R3	417.50	//	//
D1	//	decadenti dalla lavorazione	//	//	45.00	Attività svolta in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 bis del D.Lgs. 152 del 30/06	
D2	//	decadenti dalla lavorazione	//	//	22.00		
M1	//	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	//	//	187.00	40	240
M2	//	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	//	//	145.00	5	30
C	//	settore di conferimento	//	//	24.00	//	//

VIA SANTA MARIA

ASSIECO
Consulenza Ambientale

ASSIECO S.r.l. Società unipersonale
Sede legale e operativa: Via Montegrappa, 27/a - Rogno (BG)
Tel. 0354340056 Fax. 0354340057 e-mail: info@assieco.it
C./F. e P.IVA 02925170165 - REA n. 334809
Capitale sociale 10.000 € i.v.
Reg. Imprese di Bergamo n. 02925170165

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO

TAV. UNICA PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA

SCALA 1/200 DATA: FEBBRAIO 2015 AGGIORNAM.:

PROGETTO

OGGETTO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO AREE ESTERNE

COMMITTENTE
F.LLI STELLIN S.R.L.
Sede legale ed insediamento produttivo:
Via S. Maria, 46 - 20093 - Cologno Monzese (MI)

IL COMMITTENTE
F.LLI STELLIN S.R.L.
F.LLI STELLIN S.R.L.
Via S. Maria, 46 - Tel. 022544753
20093 - COLOGNO MONZESE (MI)
C.A.P. 20093 - P.IVA 02925170165
1999

ING. DARIO POETINI
ARCHITETTO
ISCR. N° 2458